

Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Cass. n. 16556/2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di giudizio di cassazione - Condizioni e limiti.

ARBITRATO

LODO

IMPUGNAZIONE

NULLITÀ

Il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16556 del 31/07/2020 (Rv. 658602 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_829](#)

corte

cassazione

16556

2020